



RG N. 57/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA

Sottosezione procedure concorsuali ed esecuzioni forzate

composto dai Magistrati:

dott.ssa Antonella Ioffredi Presidente
dott. Enrico Vernizzi Giudice
dott.ssa Angela Casalini Giudice rel.

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

Letti:

gli atti relativi al ricorso per la liquidazione controllata, proposto ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII, da Angelo Mulè, codice fiscale MLUNGL66B08Z114D, nato a Bedford in Gran Bretagna il 08/02/1966, rappresentato dall'avv. Lorenza Santella, con domicilio eletto presso lo studio della predetta, sito in Parma via Renzo del Chicca 1/A;

la relazione particolareggiata depositata dal Gestore della crisi nominato dall'OCC, Avv. Simone Milioli;

considerato che:

come già evidenziato (cfr. Tribunale di Verona, sent. 20/09/2022) il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma II CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;



dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria (anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore), con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17). Nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;

sussiste la propria competenza ex artt. 27, comma II, in quanto il ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario di Parma;

il debitore è in stato di sovraindebitamento;

con riferimento alle cause del sovraindebitamento, dal ricorso e dalla relazione particolareggiata dell'OCC si evince che il debito è stato in larga parte generato dalla precedente attività imprenditoriale svolta dal sig. Mulè per mezzo dell'impresa individuale ELETTROTECNICA PARMA DI MULE' ANGELO, P.iva 0244300345, costituita in data 18 Febbraio 2003 e cessata in data 29 Novembre 2021, che ha accumulato un ingente debito tributario che non è stato soddisfatto. Ed infatti, oltre al debito residuo derivante dal mutuo contratto per l'acquisto di un immobile, che è pari ad euro 2.723,14, il passivo è composto da un debito verso l'Erario di euro 579.547,26;

non risultano pendenti domande di accesso alla procedura di cui al Titolo IV CCII; la domanda è corredata dalla relazione, redatta dall'OCC, che ha valutato positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata, nonché dalla documentazione di cui all'art. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma II, CCII), vale a dire:

- dichiarazione dei redditi concernenti i tre anni precedenti;



- l'inventario dei beni del ricorrente (coincidente con “lo stato delle attività”, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270 CCII comma II lett. e) e della successiva redazione dell'atto di cui all'art. 272, comma II CCII);
- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l'elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (corrispondente agli “atti di straordinaria amministrazione” di cui all'art. 39, comma II, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma II CCII);
- lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento dei debitori e del nucleo familiare (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma IV lett. b) CCII);

considerato che:

sulla base di quanto accertato dal Gestore, risulta che il ricorrente svolge attività lavorativa alle dipendenze di ELETTROTECNICA PARMA SRSL, società riconducibile ai figli del sig. Mulè, percependo un reddito netto mensile pari ad euro 1.600,00 determinato sulle 12 mensilità (in ragione del reddito da lavoro dipendente al netto dell'imposta, delle addizionali regionale e comunale IRPEF, v. doc. n. 9bis). Su tale somma è operante un pignoramento di 1/5 da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione. Si aggiunga che in data 01/11/2014 il ricorrente ha stipulato con Allianz Assicurazioni s.p.a. un'assicurazione sulla vita (polizza n. 23078656) che prevede il versamento di un premio mensile di € 249,00, nonché in data 27/11/2014 un'altra assicurazione sulla vita (polizza n. 23241649), sempre con Allianz Assicurazioni s.p.a., che prevede il versamento di un premio



mensile di € 350,00, per un totale mensile di euro 599,00 (v. docc. nn. 17 e 18). A far tempo dall'assunzione da parte di Elettrotecnica Parma Srls, avvenuta in data 23/02/2022, i relativi premi vengono pagati dal datore di lavoro, "a titolo di benefit per l'apporto lavorativo prestato" (v. doc. n 19). Egli è titolare di una carta emessa di Money s.p.a. (IBAN IT02W3253203200006572026196), sulla quale viene accreditato lo stipendio, nonché di un rapporto di conto corrente con BPER n. 3618920 (v. doc. n. 32). Di entrambi i rapporti, nonostante ordine di esibizione della scrivente, non sono stati prodotti gli estratti conto relativi all'ultimo anno. Si aggiunga che l'istante era altresì titolare di un rapporto di conto corrente con BPER n. 882167 cointestato con la moglie, Marria Perrone, estinto il 28/02/2025 (v. doc. n. 13), nonché di un conto deposito a risparmio presso Poste Italiane s.p.a., anch'esso estinto di recente (v. doc. n. 14). Inoltre, egli è comproprietario, insieme alla moglie, di tre immobili siti in Parma, Via Ugo Betti, 2 e 4, nonché di una quota pari a 167/1000 di un immobile sito in Sant'Angelo Muxaro (AG), Via Giacomo Matteotti, 45/1 (v. doc. n. 15);

ritenuto che:

il Tribunale è tenuto a stabilire il limite di cui all'art. 268 comma IV lett. b) CCI, concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione, in quanto destinati al sostentamento del debitore e della sua famiglia, avuto riguardo alla situazione economica del complessivo nucleo familiare. Come già accennato, il ricorrente non ha versato in atti, nonostante l'espressa richiesta di integrazione, l'estratto dei conti correnti relativo all'ultimo anno, né le bollette, cosicché non è possibile verificare se vi sia congruenza tra le esigenze di sostentamento esposte del ricorrente e le spese effettivamente documentale. Pertanto, deve essere rimessa al GD, su proposta del Liquidatore, la determinazione del limite di cui all'art. 268 comma IV lett. b) CCII concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione. Per



tale finalità, il Liquidatore è onerato di depositare, entro 30 giorni dall'apertura della procedura, specifica relazione con la quale conteggia le spese necessarie per il sostentamento del ricorrente, corredata da appositi documenti giustificativi. A tal riguardo, si premette soltanto che il ricorrente ha dato prova di vivere da solo, dopo la separazione dalla moglie, di sostenere un canone di locazione mensile di euro 600,00, oltre ad euro 60 mensili per spese condominiali (v. doc. n. 36) e di essere tenuto, in forza di sentenza di separazione consensuale, a corrispondere alla moglie la somma mensile di euro 450,00, a titolo di mantenimento;

deve essere ordinata la sospensione del pignoramento del quinto dello stipendio percepito dal ricorrente in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, tenuto conto che alla liquidazione controllata si applica la previsione di cui all'art. 150 CCII, richiamato dalla previsione di cui all'art. 270, comma 5, CCII;

del pari, la somma mensile di euro 599,00, corrisposta dal datore di lavoro a titolo di benefit, mediante pagamento dei premi delle polizze vita, andrà ad aumentare l'attivo della procedura, avendo come effetto la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata l'immediata sospensione da parte del datore di lavoro del versamento diretto di tali premi all'assicurazione;

come evidenziato in giurisprudenza (Tribunale di Verona 20 settembre 2022 Pres Attanasio, Rel. Lanni, cit.) ed oggi confermato dal testo degli artt. 272 comma III e 282 CCII come riformati dal D.Lgs 136/2024, per principio generale, la durata della procedura liquidatoria (fatta eccezione per l'ipotesi in cui i creditori concorsuali siano già stati soddisfatti) corrisponde al tempo necessario per la liquidazione dei beni, nell'ambito della cui attività, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/12, rientra anche l'apprensione di quote di reddito del debitore. La procedura non può pertanto essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare. Il CCII, tanto per la liquidazione giudiziale che per la liquidazione controllata (art 281 comma II ed art



282 comma I), ha tuttavia introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque esdebitazione, trascorso un periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata. La procedura di liquidazione giudiziale, alla luce del disposto dell'art 281 comma V e VI CCII, rimane aperta, anche successivamente all'esdebitazione, al fine di terminare le operazioni di liquidazione. In considerazione dalla sovrapponibilità del disposto dell'art 281 comma II a quello dell'art. 282 comma I CCII, della identità strutturale e funzionale esistente tra liquidazione controllata e liquidazione giudiziale, la giurisprudenza di merito (Tribunale di Verona cit.) ha condivisibilmente desunto come, in armonia con quanto previsto dall'art 281 comma V e VI in materia di liquidazione giudiziale, anche in ambito di liquidazione controllata, in presenza di beni liquidabili, l'attività liquidatoria debba proseguire, a prescindere dall'intervenuta esdebitazione, nei limiti di quanto previsto dalla normativa unionale da cui il principio deriva (art. 21 comma III Direttiva n. 1023/19) che prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria dopo l'esdebitazione, limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento della relativa dichiarazione; ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria deve ritenersi limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore al momento dell'esdebitazione; sotto il profilo operativo: a) la procedura non potrà essere chiusa finché sarà possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni; b) il debitore potrà ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura; c) una volta dichiarata l'esdebitazione l'apprensione di quote di reddito non sarà più possibile e l'attività liquidatoria potrà riguardare



esclusivamente beni rientranti nella massa concorsuale al momento della relativa dichiarazione;

ritenuto che:

il proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale ed il suo stato di insolvenza;

possano ritenersi sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei termini indicati;

il compenso pattuito con i difensori/advisors non possa eccedere il compenso previsto per il Gestore, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli advisors superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, dovendosi di conseguenza ridurre l'importo pattuito ove superato;

il compenso complessivamente indicato dal professionista facente funzioni di OCC e le spese di procedura debbano essere compresi nei limiti indicati dagli art. 16 e 18 d.m. 202/2014 ("L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000") dovendosi di conseguenza ridurre l'importo previsto ove superato;

si debba provvedere alla nomina di un Liquidatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 270 comma II lett. b) CCII;

P.Q.M.



dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Angelo Mulè, codice fiscale MLUNGL66B08Z114D, nato a Bedford in Gran Bretagna il 08/02/1966;

NOMINA

Giudice delegata la dott.ssa Angela Casalini;

CONFERMA

nelle funzioni di Liquidatore l'Avv. Simone Milioli, già nominato OCC ai sensi dell'articolo 269 CCI;

ASSEGNA

ex art 270 comma II lett d) CCII ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, specificandosi che “le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2”, come previsto dall'art. 10, comma 3 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al suddetto Liquidatore;

DISPONE

la sospensione del pignoramento di 1/5 dello stipendio in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione;



ORDINA

al datore di lavoro di sospendere il versamento dei premi di polizza in favore di Allianz Assicurazioni s.p.a.;

RIMETTE al GD

su proposta del Liquidatore, la determinazione del limite di cui all'art. 268 comma IV lett. b) CCII concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione;

DISPONE

che quanto eccede tale somma venga versato al Liquidatore nel conto della procedura che questi avrà cura di aprire e di indicare;

DISPONE

l'inserimento, a cura del Liquidatore e pervio oscuramento di eventuali dati sensibili, della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;

ORDINA

al Liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati;

RICHIAMA

il disposto dell'art 268 comma V CCI: “il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile”;

PRECISA

che alla presente procedura si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151;



RICHIAMA

in particolare l'art. 150 CCI, il quale statuisce che “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”

DISPONE

che il Liquidatore: - entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma IV CCI; - entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato; - provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI; - entro il 31/5 ed il 30/11 di ogni anno (a partire dal 30/05/2026) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; - in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.



280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI; - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. III CCI; - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

MANDA

alla cancelleria di comunicare la sentenza al Liquidatore, all'OCC e all'istante, onerando quest'ultimo di notificarla ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e di depositare le ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni.

Parma, 23.12.2025

La Giudice rel.

Dott.ssa Angela Casalini

La Presidente

dott.ssa Antonella Ioffredi

